

**DELIBERA**

**Articolo 1**

(Oggetto)

1. La presente delibera contiene disposizioni modificative e integrative del Capo IV della delibera del Consiglio di Presidenza del 18 dicembre 2001.

**Articolo 2**

(Modifiche all'art. 18 della delibera del Consiglio di Presidenza del 18 dicembre 2001)

1. All'art. 18, primo comma, lettera c), della delibera del Consiglio di Presidenza del 18 dicembre 2001, sono apportate le seguenti modifiche:

- dopo il punto 4), sono aggiunti i seguenti punti:

*«5) ogni sei mesi, il magistrato trasmette al Consiglio di Presidenza una relazione, nella quale espone le attività svolte con riferimento all'attività autorizzata e, in particolare, indicando le giornate e le ore di lezione svolte ed il numero di elaborati che eventualmente abbia corretto, oltre ai compensi eventualmente percepiti a qualsiasi titolo dalla società o dall'ente conferente, anche a titolo di diritti d'autore;*

*6) il numero complessivo di coloro che seguono il corso, incluso chi segue la lezione da remoto, con qualunque modalità telematica, ed escluso chi partecipa a titolo gratuito, non può essere superiore a 150 persone;*

*7) in applicazione dell'art. 22-ter, lettera a), l'ente privato conferente deve consentire, nella misura di almeno un quarto degli iscritti che eccedono il numero di quaranta, la partecipazione di studenti i cui nuclei familiari abbiano i requisiti reddituali per l'esenzione totale dal pagamento delle tasse universitarie, ai quali va accordata una quota di iscrizione non superiore ad un terzo di quella ordinaria;*

*8) il Consiglio di Presidenza, qualora l'ente privato conferente consenta la partecipazione a titolo gratuito di studenti e, comunque, in relazione al numero dei soggetti che godono della riduzione della quota di cui al precedente punto 7), può valutare se il numero degli allievi, fissato dal precedente punto 6, può essere incrementato, fino ad un massimo di venticinque persone, anch'essi ammessi al pagamento di una quota di partecipazione non superiore ad un terzo rispetto a quella ordinaria».*

2. L'art. 18, primo comma, lettera d), n. 2), è sostituito dal seguente punto: «2) fermo restando il divieto di connotazione di attività d'impresa previsto dall'art. 60 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, il numero complessivo di coloro che seguono il corso, incluso chi segue la lezione da remoto, con qualunque modalità telematica, ed escluso chi partecipa a titolo gratuito, non può essere superiore a 50 unità. I pagamenti possono avere luogo unicamente mediante bonifico bancario».

3. Dopo l'art. 18, primo comma, lettera d), n. 2), sono inseriti i seguenti ulteriori punti: «2-bis) in applicazione dell'art. 22 ter, lettera a), il magistrato deve consentire, nella misura di almeno un quarto degli iscritti che eccedono il numero di quaranta, la partecipazione di studenti i cui nuclei familiari abbiano i requisiti reddituali per l'esenzione totale dal pagamento delle tasse universitarie, la cui quota di iscrizione non può essere superiore ad un terzo di quella ordinaria; «2-ter) il Consiglio di Presidenza, qualora il magistrato consenta la partecipazione di studenti a titolo gratuito e, comunque, in relazione al numero dei soggetti che godono della riduzione della quota di cui al precedente comma 2 bis, può valutare se il numero degli allievi, fissato dal precedente punto 4-bis, può essere incrementato, fino ad un massimo di dieci, anch'essi ammessi al pagamento di una quota di partecipazione non superiore ad un terzo rispetto a quella ordinaria.

4. L'art. 18, secondo comma, della delibera del Consiglio di Presidenza del 18 dicembre 2001, è sostituito dal seguente: «Gli incarichi di docenza di cui alle lettere c) o d) del primo comma non possono essere autorizzati per una durata superiore a un anno e per un impegno complessivo superiore a quaranta giorni, nel cui limite vanno computate tutte le attività espletate dal magistrato in relazione al corso, ivi incluse a titolo esemplificativo gli "open days" per illustrare le caratteristiche del corso, le "spiegazioni delle tracce" sorteggiate al concorso, le "full immersions" e ogni altra iniziativa analoga. All'interno di ciascuna giornata l'impegno didattico complessivo del magistrato, come risultante dal calendario divulgato, non può essere superiore a cinque ore, anche non continuative, di mattina o di pomeriggio. Nel rispetto del limite complessivo di giorni e di orario di cui ai periodi precedenti, è consentita l'attività di correzione degli elaborati redatti da coloro che frequentano il corso, in tal caso presumendosi ad ogni effetto che consiste in cinque ore il tempo necessario per correggere diciotto elaborati. L'attività di insegnamento può riguardare anche due corsi di preparazione a differenti concorsi pubblici, purché il magistrato

*nell'istanza di autorizzazione precisi quali siano i corsi, fermi restando i limiti orari e giornalieri di cui ai periodi precedenti e il numero massimo degli allievi stabilito nel primo comma.*

5. All'art. 18, primo comma, lettera c), n. 2, della delibera del Consiglio di Presidenza del 18 dicembre 2001, sono soppresse le parole «*fatta eccezione per i direttori scientifici dei corsi*».

6. Dopo l'art. 18, secondo comma, della delibera del Consiglio di Presidenza del 18 dicembre 2001, sono aggiunti i seguenti commi:

*«L'autorizzazione allo svolgimento di incarichi relativi a corsi di preparazione a concorsi pubblici, di cui al primo comma, lettera c) e lettera d), del presente articolo, non può essere rilasciata al magistrato che sia stato già autorizzato a svolgere un incarico di insegnamento in un corso di laurea o post lauream presso una università pubblica o privata. La disposizione che precede non si applica alla didattica universitaria integrativa, prestata in modo occasionale per non più di sei incontri annuali presso la medesima Università, e all'insegnamento presso le scuole di specializzazione per le professioni legali».*

*«L'incarico di componente dell'Ufficio Studi o dell'Ufficio del Massimario non può essere conferito a chi abbia ottenuto una autorizzazione prevista dall'art. 18, primo comma, lettere c) e d), per tutta la durata di quest'ultima. L'incarico di componente dell'Ufficio Studi o dell'Ufficio del Massimario decade ipso iure con l'accoglimento della domanda di conferimento dell'incarico di insegnamento indicato nel periodo precedente».*

*«Ai fini di quanto previsto dalla presente delibera, per 'quota di partecipazione' al corso, si intende il compenso originariamente concordato tra il singolo iscritto e l'ente privato conferente per la frequenza del corso, anche se tenuto insieme ad altri docenti. La quota di partecipazione è omnicomprensiva di ogni attività connessa al corso, quali, a titolo esemplificativo, la correzione dei compiti e lo svolgimento di lezioni ulteriori rispetto a quelle indicate nel calendario originario per 'full immersion', summer school, lezioni di aggiornamento comunque denominate».*

*«Il magistrato o l'ente privato conferente può distribuire schemi e materiale didattico soltanto ai corsisti, ferma restando la regola della omnicomprensività, fissata dal precedente comma».*

*«Il magistrato non può svolgere attività di mero tutoraggio, salva la possibilità di fornire ai corsisti, nell'ambito delle lezioni, consigli sul metodo di studio e sui testi; per mero tutoraggio, si intende anche l'attività volta a fornire risposte dirette agli studenti nelle cd. aree riservate dei siti o con modalità analoghe che consentano il contatto diretto con gli studenti».*

*«Nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla presente delibera, è autorizzabile l'incarico consistente nella mera correzione degli elaborati, qualora nella istanza sia specificato quale sia il docente che svolga le lezioni. Si applica la presunzione prevista dall'art. 18, secondo comma».*

*«L'incarico di insegnamento è autorizzabile anche qualora l'ente pubblico o privato conferente abbia previsto l'uso di sistemi informatici che consentano il collegamento da remoto degli studenti. Il magistrato deve indicare nell'istanza di autorizzazione se sia prevista la registrazione della lezione, la quale può essere diffusa gratuitamente ai soli studenti già iscritti al corso e con modalità informatiche che ne impediscano la diffusione a terzi».*

*«L'autorizzazione all'incarico di insegnamento può essere negata qualora la quota di partecipazione al corso sia irragionevole e incongrua in rapporto alla specifica offerta formativa e a qualsiasi altra circostanza rilevante».*

*«L'ente conferente o, nel caso di docenze ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), il magistrato deve informare gli interessati all'iscrizione, anche mediante adeguata diffusione sul proprio sito, delle misure a favore dei non abbienti».*

### **Articolo 3**

(Modifiche all'art. 18-bis della delibera del Consiglio di Presidenza del 18 dicembre 2001)

1. All'art. 18-bis della delibera del Consiglio di Presidenza del 18 dicembre 2001, è aggiunto il seguente terzo comma:

*«Nel rispetto dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono disposte la sospensione immediata dell'autorizzazione e la sua successiva revoca:*

- a) se l'ente privato conferente divulga sul proprio sito o con qualsiasi altra modalità le date di svolgimento delle prove o altre informazioni riservate relative allo svolgimento di un concorso, ancor prima che vi sia stata la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale o sugli altri canali ufficiali di un'Amministrazione che ha indetto un concorso (es. sito web istituzionale);*
- b) se l'ente privato conferente effettua pubblicità comparative di qualunque tipo e, in particolare, sulla percentuale di chi ha superato le prove, o indica comunque tale percentuale senza effettuare comparazioni;*
- c) se l'ente privato conferente, con il proprio sito internet, pagina facebook, instagram o altri social comunque denominati, o con messaggi audio o video di qualsiasi forma, o con trasmissione di*

- email o di manifesti, volantini o altre modalità, utilizza l'immagine, la voce o il nome del magistrato per promuovere il corso;*
- d) se l'ente privato conferente pone in vendita, cede gratuitamente o pubblicizza con qualsiasi modalità libri riferibili al magistrato;*
  - e) se l'ente privato conferente pone in vendita le registrazioni delle lezioni, in violazione del presente regolamento;*
  - f) se il magistrato pone in essere iniziative pubblicitarie vietate dall'art. 21 della presente delibera;*
  - g) nel caso di non veridicità di una qualsiasi delle dichiarazioni rese dal magistrato in allegato all'istanza di autorizzazione o successivamente al suo rilascio, nonché nel caso di accertata elusione o di accertato tentativo di elusione delle disposizioni contenute nella presente delibera;*
  - h) nel caso di non veridicità di una qualsiasi delle dichiarazioni rese dall'ente privato conferente, allegata all'istanza di autorizzazione o successivamente al suo rilascio, nonché nel caso di accertata elusione o di accertato tentativo di elusione delle disposizioni contenute nella presente delibera».*

2. All'art. 18-bis della delibera del Consiglio di Presidenza del 18 dicembre 2001, è aggiunto il seguente quarto comma:

*«Nei casi previsti dal comma precedente il comportamento del magistrato costituisce una grave violazione disciplinare».*

#### **Articolo 4**

(Modifiche all'art. 20 della delibera del Consiglio di Presidenza del 18 dicembre 2001)

1. All'art. 20, primo comma, della delibera del Consiglio di Presidenza del 18 dicembre 2001, dopo le parole *«deve indicare»* sono aggiunte le parole *«con chiarezza e precisione»*.

2. L'art. 20, primo comma, lettera c), della delibera del Consiglio di Presidenza del 18 dicembre 2001, è sostituita dalla seguente:

*«c) la materia o le materie insegnate, la città dove le lezioni sono svolte, il calendario delle lezioni, il numero dei giorni e delle ore complessivamente impiegati, i nominativi degli eventuali altri docenti impegnati nel medesimo corso di preparazione, il nominativo di chi corregge gli elaborati, i compensi relativi all'insegnamento stesso, specificando se i compensi sono stati concordati in misura fissa e invariabile con l'ente privato conferente, o se è previsto il loro incremento in*

*considerazione del numero degli iscritti. Il magistrato, se al momento dell'istanza non è a conoscenza dei nominativi degli eventuali altri docenti impegnati nel medesimo corso di preparazione o il nominativo di chi corregge gli elaborati, deve comunicare i relativi dati al Consiglio di Presidenza, entro il termine di quattordici giorni dalla loro conoscenza. Nel caso di mutamento del calendario delle lezioni, il magistrato, salvo oggettivo impedimento, deve darne comunicazione entro una settimana al Consiglio di Presidenza».*

3. All'art. 20, secondo comma, della delibera del Consiglio di Presidenza del 18 dicembre 2001, dopo la parola «dichiarare» sono aggiunte le seguenti parole «ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445 del 2000».

### **Articolo 5**

(Modifiche all'art. 21 della delibera del Consiglio di Presidenza del 18 dicembre 2001)

1. L'art. 21, della delibera del Consiglio di Presidenza del 18 dicembre 2001, è sostituito dal seguente:

*«Nel caso degli incarichi di insegnamento relativi a corsi di preparazione a concorsi pubblici, di cui alle lettere c) o d) dell'art. 18, il magistrato non deve svolgere iniziative pubblicitarie di alcun tipo, attraverso siti internet, social network, locandine, manifesti o altri strumenti di divulgazione telematici e analogici. Il magistrato avrà cura di adottare tutte le cautele necessarie a prevenire l'utilizzo della sua immagine, della sua voce o del suo nome a fini di promozione pubblicitaria, prima dell'inizio del corso, durante il suo svolgimento e dopo il suo termine.*

*La società conferente non può utilizzare in nessun modo, anche nei propri siti internet e social network, l'immagine, la voce o il nome del magistrato. Resta ferma la possibilità di comunicare individualmente agli interessati che ne facciano richiesta chi sia stato indicato come docente del corso, anche con la trasmissione del relativo calendario delle lezioni, sempreché il magistrato abbia già ottenuto la relativa autorizzazione».*

### **Articolo 6**

(Modifiche all'art. 22-ter della delibera del Consiglio di Presidenza del 18 dicembre 2001)

1. L'art. 22-ter, comma 1, lettera a), della delibera del Consiglio di Presidenza del 18 dicembre 2001 è sostituito dal seguente: «a) che siano previste adeguate condizioni di accesso

*alla formazione per gli studenti i cui nuclei familiari presentano i requisiti reddituali per ottenere l'esenzione totale dalle tasse universitarie secondo la normativa statale di riferimento».*

2. L'art. 22-ter, comma 1, lettera d), della delibera del Consiglio di Presidenza del 18 dicembre 2001, è sostituito dal seguente: *«d) che l'ente privato conferente accetti esclusivamente pagamenti con bonifico bancario».*

### **Art. 7**

(Modifiche all'art. 22-quater della delibera del Consiglio di Presidenza del 18 dicembre 2001)

1. All'art. 22-quater, comma 1, della delibera del Consiglio di Presidenza del 18 dicembre 2001:

- la lettera b) è sostituita dalla seguente: *«b) ATTESTAZIONE, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, circa la insussistenza dei rapporti di cui all'art. 18-bis»;*

- la lettera c) è sostituita dalla seguente: *«ATTESTAZIONE, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, circa gli emolumenti descritti dall'articolo 18 bis, comunque denominati (inclusi compensi, diritti d'autore comunque erogati, utili, partecipazioni) previsti per la collaborazione richiesta ed erogati al magistrato, a qualunque titolo, nei tre anni precedenti a quella della richiesta»;*

- è aggiunta la lettera «c-bis) ATTESTAZIONE, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, dalla quale risulti quale sia stato il numero complessivo degli allievi nel corso dell'anno anteriore a quello oggetto dell'istanza, quale sia stata la percentuale dei corsisti non abbienti per i quali vi sia stato il pagamento di ridotte quote di partecipazione»;

- è aggiunta la lettera: *«l) IMPEGNO a comunicare mediante pubblicazione sul proprio sito il nominativo di chi effettuerà la correzione degli elaborati, se diverso dal magistrato che ha presentato l'istanza»;*

- è aggiunta la lettera: *«m) IMPEGNO a fornire agli interessati all'iscrizione al corso adeguata informazione in merito alla possibilità per gli studenti di avvalersi per le misure per i non abbienti»;*

- è aggiunta la lettera: *«n) DICHIARAZIONE su quali siano le modalità di qualsiasi natura con cui l'ente privato conferente faccia riferimento al corso nel web, anche per fornire informazioni, precisando se per accedere al sito o alle informazioni occorra una password, di cui vanno forniti i dati al Segretariato generale della giustizia amministrativa, qualora siano richiesti».*

## **Articolo 8**

(Modifiche all'art. 22-*sexies* della delibera del Consiglio di Presidenza del 18 dicembre 2001)

1. All'art. 22-*sexies* della delibera del Consiglio di Presidenza del 18 dicembre 2001, dopo il primo periodo del primo comma, è aggiunto il seguente periodo: «*Il controllo riguarda almeno un magistrato, sorteggiato tra coloro che hanno dichiarato di percepire non meno di € 40.000 annui*».
2. All'art. 22-*sexies* della delibera del Consiglio di Presidenza del 18 dicembre 2001, secondo periodo, le parole «*la prima commissione riferisce al plenum l'esito del controllo entro il successivo 30 giugno*» sono sostituite dalle seguenti: «*Ferma restando la competenza della prima commissione di disporre anche d'ufficio i relativi controlli, il Segretariato generale della giustizia amministrativa vigila sul rispetto della presente delibera. Il Segretario generale può chiedere in ogni tempo al magistrato o all'ente privato conferente di fornire elementi concernenti lo svolgimento dell'attività di insegnamento autorizzata e trasmette semestralmente una relazione al Consiglio di Presidenza sulla propria attività. La mancata o l'inadeguata risposta dell'ente privato conferente alla richiesta del Segretariato generale è elemento valutabile, in sede di esame delle istanze di autorizzazione, ai fini della sua affidabilità*».
3. All'art. 22-*sexies* della delibera del Consiglio di Presidenza del 18 dicembre 2001 è aggiunto il seguente terzo comma: «*In ogni caso, il magistrato, semestralmente, rende una dichiarazione in cui comunica al CPGA il numero degli allievi del corso o dei corsi per cui è stato autorizzato, il numero di elaborati eventualmente corretti, nonché l'entità dei compensi ricevuti a qualunque titolo dalla società conferente l'incarico nel medesimo periodo*».

## **Articolo 9**

(Modifiche all'art. 22-*octies* della Delibera del Consiglio di Presidenza del 18 dicembre 2001)

1. L'art. 22-*octies*, secondo comma, lettera c.1), della delibera del Consiglio di Presidenza del 18 dicembre 2001, è abrogato.
2. All'art. 22-*octies*, secondo comma, della delibera del Consiglio di Presidenza del 18 dicembre 2001 sono aggiunti i seguenti alinea:

«- allegano copia integrale dei contratti di edizione di volumi eventualmente pubblicati da parte dell'ente privato conferente o da una società allo stesso collegata»;

- allegano copia del contratto o dell'atto di conferimento dell'incarico di docenza, in cui dovranno essere specificati l'entità della quota di partecipazione al corso, come definita all'art. 18, tutti i dati previsti dall'articolo 20 e quali siano le misure previste a favore degli studenti provenienti da famiglie non abbienti».

## **Articolo 10**

(Modifiche al Regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della Giustizia Amministrativa Pubblicato sulla G.U.R.I., serie generale, n. 10 del 14 gennaio 2021)

1. All'art. 14, co. 7, lett. a), n. 1 del Regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della Giustizia Amministrativa Pubblicato sulla G.U.R.I., serie generale, n. 10 del 14 gennaio 2021, dopo le parole «enti di formazione pubblici o privati», va aggiunto il seguente periodo: «Resta salva l'incompatibilità prevista dall'art. 18, quarto comma, della delibera del Consiglio di Presidenza del 18 dicembre 2001, come modificato con la delibera adottata dal Consiglio di Presidenza nella seduta del 19 luglio 2023;».

2. All'art. 14 ter, co. 6, n. 1 del Regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della Giustizia Amministrativa Pubblicato sulla G.U.R.I., serie generale, n. 10 del 14 gennaio 2021, dopo le parole «enti di formazione pubblici o privati», va aggiunto il seguente periodo: «Resta salva l'incompatibilità prevista dall'art. 18, quarto comma, della delibera del Consiglio di Presidenza del 18 dicembre 2001 come modificato con la delibera adottata dal Consiglio di Presidenza nella seduta del 19 luglio 2023;».

## **Articolo 11**

(Disposizioni transitorie e finali)

1. La presente delibera entra immediatamente in vigore.
2. In via transitoria, il magistrato che, alla data di entrata in vigore della presente delibera, sia titolare di una autorizzazione ancora efficace allo svolgimento dell'attività di insegnamento può presentare una istanza di autorizzazione in deroga, con riferimento all'attività di insegnamento da svolgere per il periodo residuo di efficacia della medesima autorizzazione. Tale istanza è corredata dalle dichiarazioni previste dal

presente regolamento, sia per il magistrato che per la società o l'ente conferente e può essere accolta in deroga nel limite di duecento cinquanta studenti sino alla data di scadenza dell'autorizzazione; qualora l'ente privato conferente attesti, con dichiarazione rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, che alla data del 19 luglio 2023 il numero degli iscritti è già superiore a 250, l'autorizzazione in deroga può essere rilasciata per il numero oggetto della dichiarazione entro il limite massimo di 300 unità, con effetti fino al 31 dicembre 2023.

3. In via transitoria, per il rilascio di nuove autorizzazioni, successivamente all'entrata in vigore della presente delibera, anche per il magistrato che si trovi nella situazione prevista dal comma precedente, il numero massimo di studenti previsto dall'art. 18, primo comma, lettera c), n. 6, è stabilito in 250 persone, per le istanze di autorizzazione relative ad attività di insegnamento da espletarsi entro il 30 giugno 2024; qualora l'ente privato conferente attesti, con dichiarazione rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, che alla data del 19 luglio 2023 il numero degli iscritti è già superiore a 250, l'autorizzazione può essere rilasciata per il numero oggetto della dichiarazione, entro il limite massimo di 300 unità. Fermi restando i presupposti previsti dai periodi precedenti, il limite di 250 persone è ridotto a 200, per l'attività di insegnamento da espletarsi dal primo luglio 2024 al 31 dicembre 2024.

4. I limiti di studenti previsti dai precedenti commi 2 e 3 possono essere incrementati dal Consiglio di Presidenza, secondo quanto disposto all'art. 18, comma 1, lettera c), come modificato dalla presente delibera, in relazione all'adozione di misure per favorire la partecipazione di studenti provenienti da famiglie non abbienti e alla presenza di studenti che partecipano al corso a titolo gratuito.

5. L'incompatibilità prevista dall'art. 18, quarto comma, della delibera del Consiglio di Presidenza del 18 dicembre 2001, si applica nei confronti degli incarichi di componente dell'Ufficio Studi o dell'Ufficio del Massimario conferiti o prorogati dopo l'entrata in vigore della presente delibera.

6. La regola della non cumulabilità della autorizzazione prevista dall'art. 18, primo comma, lettera c), e l'incarico di insegnamento in un corso di laurea o *post lauream* presso una università pubblica o privata si applica a decorrere dall'anno accademico 2023-2024.

7. Entro il 31 dicembre 2023, la prima commissione del Consiglio di Presidenza redige uno schema di modifica del regolamento approvato con la delibera del 18 dicembre 2001, che comporti la rinumerazione dei suoi articoli, per come modificati e integrati con la presente delibera, con le opportune numerazioni dei commi e la sistemazione del *drafting* dell'articolato, senza possibilità di incidere sul suo contenuto sostanziale.

8. A cura della Segreteria del Consiglio di Presidenza, copia della presente delibera è trasmessa formalmente a tutti i magistrati amministrativi ai quali sia stata rilasciata dal 1° gennaio 2022 una autorizzazione prevista dall'art. 18 lett. c) e d) del regolamento, nonché a tutte le società e agli enti conferenti.